



DELIBERA N. 74

22 febbraio 2023

Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Del Bo Servizi Spa – Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento di "Accordo quadro di mesi 12 di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori di pertinenza comunale" – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 278.000,00 – S.A.: Comune di Pozzuoli.

PREC 1/2023/L

Riferimenti normativi

Art. 28 del d.lgs. n. 50/2016

Art. 9, commi 3 e 3-bis del D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014

Art. 26 della legge n. 488/99

Art. 1, commi 499 e 510 della legge n. 208/2015

Parole chiave

Acquisti centralizzati – Servizi di manutenzione ascensori situati in edifici di proprietà comunale – Gara autonoma – Obbligo adesione alle Convenzioni in essere – Eventuali deroghe.

Massima

Appalto pubblico – Servizi – Servizi di manutenzione ascensori situati in edifici di proprietà comunale – Scelta del contraente – Procedura selettiva – Convenzione Soggetto aggregatore – Procedura di gara autonoma indetta dal Comune – Obbligo adesione alle Convenzioni in essere – Eventuali deroghe – Fattispecie tassative – Errata attribuzione della qualifica di lavori ai servizi di manutenzione straordinaria – Deroga all'obbligo di adesione alla Convenzione – Illegittimità.

A prescindere dal nomen juris utilizzato dalla Stazione appaltante è indispensabile qualificare esattamente il contratto di appalto in affidamento per stabilire la disciplina applicabile, con la



conseguenza che ogniqualvolta le attività manutentive oggetto di affidamento siano concepite quali opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato, per essere, in tal caso, la causa del contratto, intesa quale funzione economico – individuale, inequivocabilmente diretta a poter disporre del bene e servirsene al meglio e non diano luogo alla realizzazione di una nuova opera pubblica, si è in presenza di un appalto di servizi e/o forniture e non di un appalto di lavori.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 22 febbraio 2023

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 0107904 del 22.12.2022, con la quale la società Del Bo Servizi Spa contesta la mancata adesione del Comune di Pozzuoli alla Convenzione attiva tra la Città Metropolitana di Napoli, in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 66/2014, e la medesima società istante, avente ad oggetto la manutenzione degli impianti elevatori degli enti locali nella provincia di Napoli e, conseguentemente, l'indizione di un'autonoma procedura di gara per l'acquisizione del servizio, sulla scorta di un'arbitraria ed errata classificazione dell'appalto come di lavori e non di servizi;

CONSIDERATO che a giudizio della parte istante la decisione del Comune di Pozzuoli di non aderire alla convenzione sopra citata e di indire una autonoma procedura concorsuale è illegittima per i motivi di seguito brevemente riportati:

- l'adesione del Comune di Pozzuoli alla Convenzione tra la Città Metropolitana di Napoli e la Del Bo Servizi S.p.a. (d'ora in poi chiamata anche solo Convenzione) costituisce infatti un obbligo in forza dell'art. 9, commi 3 e 3 bis, del D.L. n. 66/14;
- la disposizione è applicabile ai Comuni in virtù di quanto espressamente stabilito al menzionato comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 66/14, che fa riferimento agli "enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", non ostando in contrario il disposto dell'art. 37 D.Lgs. n. 50/16 che, nel prevedere la disciplina dell'aggregazione delle stazioni appaltanti, fa espressamente salvi "gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa", tra cui rientrano quelli previsti dall'art. 9 del D.L. n. 66/14;
- il DPCM 11 luglio 2018, in esecuzione della predetta normativa, ha incluso la "manutenzione immobili ed impianti", tra cui ricorrono anche gli impianti elevatori, tra le materie sottoposte all'obbligo di aggregazione degli acquisti e dunque destinate ad essere oggetto di convenzioni quadro da parte dei soggetti aggregatori, nel caso in cui il valore dell'appalto sia pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali (tale valore soglia è stabilito in euro 215.000,00, mentre il valore dell'appalto del Comune di Pozzuoli, per come stimato dallo stesso Ente, ammonta ad euro 278.000,00);
- va, altresì, escluso che nella fattispecie sia applicabile la deroga prevista dal comma 510 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata



resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";

- la Convenzione quadro della Città Metropolitana di Napoli assicura caratteristiche essenziali pienamente compatibili con le specifiche del servizio richieste dal Comune di Pozzuoli, in termini di oggetto delle attività, importo e durata del servizio. D'altra parte, l'eventuale incompatibilità avrebbe dovuto essere rilevata nella determina di indizione della gara e accertata dall'organo di vertice dell'Ente, previo invio della relativa delibera alla Corte dei conti, così come espressamente prevede il dettato normativo;
- l'appalto in esame risulta decisamente riconducibile alla categoria dei servizi e non a quella dei lavori, considerato che l'esecuzione di attività programmate e riparative di regola comportano al più la revisione o la sostituzione di determinati componenti non più efficienti, senza apportare alcuna modifica significativa della realtà fisica preesistente, ossia senza che ci sia il rilevante c.d. quid novi, caratterizzante l'appalto di lavori;
- nella determina di indizione della gara non v'è alcun cenno al riguardo, non è affatto dimostrato che la scelta di non aderire alla Convenzione sia stata motivata da una maggiore onerosità della stessa rispetto all'indizione di un'autonoma procedura di gara;
- anche l'argomento secondo cui il Capitolato della Convenzione prevedrebbe la mera facoltà per gli enti di aderirvi, in deroga alla normativa di settore, non corrisponde al vero in quanto la facoltà di aderirvi riguarda solo la differente fattispecie degli *"Enti pubblici e loro organismi controllati aventi sede nel territorio delle Regione Campania"*;

CONSIDERATO che il Comune di Pozzuoli difende il proprio operato sostenendo che:

- innanzitutto l'appalto in oggetto, avente una durata annuale, è il semplice proseguimento di un accordo quadro della stessa tipologia, interrotto per la sopravvenuta interdittiva antimafia avverso l'aggiudicataria ed ha ad oggetto i lavori e il servizio a canone che residuano dal precedente appalto;
- gli interventi di manutenzione straordinaria previsti dal contratto afferiscono certamente a lavori in quanto rientranti sia tra quelli descritti nell'Allegato I del Codice di cui all'art. 3, comma 2, lett. ii) (n.1 punto 45.31), sia nella stessa definizione di *"azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale"*;
- gli interventi di manutenzione straordinaria non sono stati puntualmente inseriti in un computo metrico a base di gara poiché gli stessi fanno riferimento a tutta una serie di lavorazioni necessarie già individuate dagli organismi di verifica competenti, che hanno fornito all'Amministrazione lo stato di necessità degli impianti con importi di molto superiori a quello previsto per l'accordo quadro in oggetto;
- in attesa di indire altre procedure sopra soglia proprio per far fronte a suddette necessità, la S.A. ha ritenuto di poter intanto fronteggiare le situazioni più delicate dal punto di vista sociale e assistenziale proprio con l'appalto in oggetto (il fermo degli impianti comporterebbe gravi conseguenze sulla mobilità presso alcune abitazioni economico-popolari e di soggetti con disabilità anche presso alcuni edifici comunali aperti al pubblico);
- la Convenzione di Città Metropolitana, seppur vantaggiosa da un punto di vista formale e procedurale, rappresenta per l'Ente un consistente aggravio della spesa pubblica in quanto nel caso di specie non è possibile contare sulla riduzione dei costi derivanti dalle economie di scala;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 9.1.2023;



VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti, nonché la relazione depositata dalla Città Metropolitana di Napoli;

CONSIDERATO, innanzitutto, che La Città metropolitana di Napoli, nella sua qualità di Soggetto aggregatore, ex art 9 del D.L. n. 66/2014, ha bandito la procedura di gara *"Bando P048/2018 Lotto 1 Napoli, importo euro 6.000.000,00 - CIG 7704095450 - Procedura telematica ristretta per l'affidamento delle attività di manutenzione degli impianti elevatori, comprensive di servizi, di forniture e connessi lavori presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli Enti del territorio della regione Campania, mediante Convenzione ex art. 26 l. n° 488/99 e art. 1 c. 499 l. n° 208/2015"* e che tale procedura è stata aggiudicata in favore dell'istante Del Bo Servizi Spa e, all'esito dei controlli previsti, è stato sottoscritto il contratto di Convenzione contraddistinto con repertorio n° 14723 del 01.02.2022;

RILEVATO che la Città Metropolitana di Napoli, con la recente circolare del 27.12.2022, indirizzata ai Responsabili degli acquisti di beni e servizi dei Comuni e delle Province del territorio regionale della Campania e adottata perché *«è stata rilevata disomogeneità tra vari Enti nella classificazione delle attività richieste tra "servizi di manutenzione straordinaria" e "lavori"»*, ha inteso predisporre un documento *«finalizzato ad un'analisi del quadro normativo e regolamentare che disciplina la materia, tale da costituire un utile supporto per gli Enti richiedenti»*, tenuto conto che *«un'erronea "classificazione tra i lavori" di attività di manutenzione straordinaria in luogo della corretta "classificazione tra i servizi" potrebbe far configurare un'elusione dell'obbligo di adesione alle Convenzioni quadro così come riportato nelle predette disposizioni legislative, esponendo l'Ente a potenziali contenziosi e precontenziosi presso l'ANAC»*;

CONSIDERATO che nell'Allegato I del Codice appalti (recante "Elenco delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. ii) n. 1"), singolarmente richiamato da tutte le parti in causa, le quali, però, giungono a conclusioni esattamente opposte, l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione di ascensori e scale mobili viene qualificato come appalto pubblico di lavori (v. punto 45.31);

RILEVATO che la Convenzione stipulata tra Città Metropolitana di Napoli e Del Bo Servizi Spa prevede l'affidamento di servizi, forniture e lavori unitariamente riconducibili alle *"attività di manutenzione degli impianti elevatori presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli enti del territorio della regione Campania"*, che costituiscono l'oggetto del contratto, in cui i servizi, le forniture e i lavori assorbono, rispettivamente, il 65%, il 25% e 10% dell'importo contrattuale (tali percentuali sono da considerarsi come soglie massime) e che la classificazione delle varie tipologie di prestazioni previste per la manutenzione straordinaria qualificabile come "lavori" è costituita, conformemente alle previsioni di cui al sopracitato Allegato I del Codice, da: lavori di installazione di ascensori e scale mobili (singolarmente o congiuntamente) e lavori di installazione di marciapiedi mobili;

RILEVATO, altresì, che a prescindere dalle previsioni del Capitolato speciale della gara indetta dal Comune di Pozzuoli, secondo cui la manutenzione straordinaria (ovvero quella che il Comune ritiene debba essere ricondotta alla categoria tecnica dei "lavori" propriamente detti) *«consiste negli interventi tecnici straordinari che si rendono necessari nel corso del servizio, a seguito di avarie di componenti, di prescrizioni dell'ente ispettivo e/o per ulteriori adeguamenti normativi obbligatori e che non sono inclusi tra quelli già compensati nell'importo contrattuale per la manutenzione ordinaria»* (v. art. 2 punto 2 del Capitolato), dai verbali di verifica degli impianti redatti dalle società incaricate delle verifiche circa il funzionamento degli ascensori, emerge chiaramente che gli interventi suggeriti si limitano alla previsione di attività manutentive in senso stretto e alla sostituzione di talune componenti strutturali ritenute necessarie per ripristinarne la corretta funzionalità e garantirne la sicurezza e l'adeguamento alle vigenti normative in materia, escludendo per tutti gli impianti oggetto di verifica la necessità di una loro completa



sostituzione con conseguente reinstallazione di nuovi ascensori (nei verbali in questione, infatti, alla voce *"l'elevatore può essere tenuto in servizio"* viene data univoca risposta affermativa dai suddetti tecnici verificatori);

CONSIDERATO che a norma dell'art. 3, comma 1, lett. oo-quinquies del Codice per manutenzione straordinaria si intendono *«le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità»* e che *"la manutenzione deve essere ricondotta alla qualifica di lavori ogni volta che l'applicazione dell'opera dell'appaltatore comporti un'attività essenziale di modificazione della realtà fisica, con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Mentre, il contratto avente ad oggetto la manutenzione (...) deve ritenersi che assuma natura di appalto di servizi e non di opere, allorquando comporti una prestazione continuativa e positiva di fare da effettuarsi con l'assiduo e periodico intervento di personale specializzato, al fine di procurare al committente il normale funzionamento del servizio"* e, altresì, che sia la soppressa Avcp che la giurisprudenza hanno da tempo osservato come il concetto di "manutenzione" possa rientrare nell'ambito dei lavori pubblici solo qualora l'attività dell'appaltatore comporti un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che prevede l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale, con l'evidente conseguenza che qualora tali azioni non si traducano in una essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene, l'attività si configura come prestazione di servizi (cfr. Determinazione n. 7 del 28 aprile 2015 recante *"Linee guida per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili"* e precedenti ivi citati);

RITENUTO, tutto ciò premesso, che le prestazioni che costituiscono oggetto di affidamento da parte del Comune di Pozzuoli con la procedura in contestazione non possono essere qualificate come "appalto di lavori", atteso che, nonostante talune nozioni/definizioni adottate dal legislatore nazionale, proprio nel tentativo di fugare ogni dubbio, possano dar luogo, paradossalmente, a errate interpretazioni in ordine alla corretta distinzione tra servizi (manutentivi) e lavori (in senso proprio), non c'è dubbio che, nella sostanza, si possa annoverare tra i "lavori" solo l'installazione *ex novo* o la totale sostituzione degli impianti elevatori, mentre qualsiasi attività che comporti la sola sostituzione, programmata o urgente, di componenti anche rilevanti di tali impianti non può che essere inserita nell'ambito della categoria della manutenzione straordinaria; ciò perché, se anche la definizione di manutenzione consistente ne *"l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale"* sembrerebbe suggerire la sua collocazione nell'ambito dell'appalto di lavori, non può comunque trascurarsi che trattasi pur sempre di un "suggerimento interpretativo" (e non, si badi bene, di una norma di legge di cogente applicazione) che in ogni caso deve essere calato nella fattispecie specifica e quindi valutato in concreto a seconda del tipo di beni oggetto di attività manutentiva;

CONSIDERATO che tale interpretazione è sorretta anche da recenti sentenze della giustizia amministrativa, secondo cui una fornitura o un servizio (di manutenzione) non possono essere qualificati come lavori *«ogniquale volta i lavori posti a carico del contraente siano concepiti quali opere indispensabili al corretto funzionamento del bene acquistato, per essere, in tal caso, la causa del contratto, intesa quale funzione economico – individuale, inequivocabilmente diretta a poter disporre del bene e servirsene al meglio, piuttosto che a dar luogo alla realizzazione di una nuova opera pubblica»* (Cons. Stato, sez. V, 8.2.2022, n. 898);



RITENUTO che nel caso di specie, al fine di giustificare la qualificazione dell'affidamento in oggetto come appalto di lavori e così sottrarsi alla obbligatoria adesione alla Convenzione, non è applicabile neppure la norma in materia di appalti misti, secondo cui *"I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito ad oggetto due o più tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione"* (così art. 28, comma 1 del Codice), atteso che, come più sopra chiarito, non possono qualificarsi "lavori" quelle attività manutentive che non abbiano ad oggetto la completa sostituzione o reinstallazione *ex novo* degli impianti non funzionanti;

RITENUTO che tutte le motivazioni addotte dalla Stazione appaltante per giustificare l'indizione di una procedura di gara autonoma rispetto alla Convenzione non possono considerarsi fondate, in quanto:

- l'esistenza di un obbligo di adesione alle Convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 3-bis del D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, che appare incontrovertibile per tutta la serie di motivazioni esposte dalla stessa Città Metropolitana di Napoli più sopra riportate e che per necessità di sintesi argomentativa è sufficiente richiamare, impone agli Enti locali che ricadono nella competenza territoriale del Soggetto aggregatore di rispettare tale obbligo anche laddove, come nel caso di specie, la procedura autonoma di gara sia stata indetta per consentire la prosecuzione dell'appalto per tutto il tempo previsto con altro operatore economico a causa della risoluzione del contratto con il precedente affidatario colpito da interdittiva antimafia prima della scadenza naturale dello stesso, atteso che le ipotesi in cui è ammissibile la deroga sono tassativamente indicate dal legislatore nella richiamata normativa;
- stessa considerazione vale per la motivazione inerente all'asserita maggiore convenienza economica della procedura autonoma rispetto ai corrispettivi contrattuali previsti dalla Convenzione a favore della società odierna istante: precisato che un ribasso complessivo del 73,5 % (derivante dalla decurtazione d'ufficio del 40% dell'Elenco prezzi DEI e dal 33,5% di ribasso offerto in gara dall'operatore economico aggiudicatario) appare talmente rilevante da risultare oggettivamente anomalo e da sollevare seri dubbi circa l'effettiva possibilità da parte dell'affidatario di garantire una corretta esecuzione delle prestazioni e una fornitura di attrezzature, pezzi di ricambio e materiali in genere di qualità soddisfacente, in ogni caso, proprio a causa dei rischi connessi alla qualità delle prestazioni il legislatore non ha previsto deroghe fondate sulla maggiore convenienza economica, trattandosi, peraltro, di una ipotesi piuttosto improbabile e comunque residuale nel caso di acquisti che non possono contare, quantomeno, sulle economie di scale proprie degli acquisti aggregati (sia sufficiente segnalare che il ribasso offerto da Del Bo Servizi Spa per aggiudicarsi la Convenzione è superiore a quello offerto dall'aggiudicatario della gara singola in contestazione e che il presunto risparmio economico vantato dal Comune di Pozzuoli è riconducibile, semmai, alla sola riduzione dei prezzi DEI imposta d'ufficio agli operatori economici; riduzione relativa, peraltro, solo a tale prezzario, mentre il Capitolato del Comune stabilisce l'applicazione nell'ordine anche dell'elenco prezzi allegato alla perizia e del Prezzario del Provveditorato per le OO.PP. per la Campania, che risultano maggiormente onerosi del prezzario della Convenzione);
- alcun rilievo può essere poi attribuito alla circostanza che il Comune abbia richiesto ai concorrenti, sia per l'appalto precedente che per quello attuale, ai fini della partecipazione, il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OS4 ("Impianti elettromeccanici trasportatori"), tanto perché non è sufficiente, di per sé, nell'ambito dei contratti in discussione, ad attribuire la qualifica di appalto di lavori la semplice richiesta di possesso dell'attestazione SOA, decisa, tra l'altro, autonomamente dalla medesima Stazione appaltante direttamente interessata a giustificare il proprio *modus procedendi*; quanto perché, quand'anche si riconoscesse l'esistenza di prestazioni qualificabili come "opere", per la loro realizzazione sarebbe pur sempre necessaria *"una adeguata specializzazione e,*



dunque, il possesso di una specifica e distinta qualificazione della impresa esecutrice delle stesse” (v., in tal senso, Cons. Stato cit.);

- le asserite “opere” che costituirebbero l’oggetto principale dell’affidamento in discussione sono state individuate nel Capitolato speciale in maniera assolutamente generica, senza che, per la loro determinazione, sia stato previamente elaborato un progetto esecutivo né redatto un computo metrico ed essendo stato previsto solo un rinvio, anch’esso generico, all’elenco prezzi allegato alla perizia, al Prezzario del Provveditorato per le OO.PP. per la Campania e al prezzario Impianti Tecnologici edito dal DEI; qualora si trattasse effettivamente di un appalto di lavori, infatti, non potrebbe prescindere dalla fase dell’elaborazione progettuale degli interventi da eseguire e dal computo metrico, non potendo in alcun modo giustificare l’assenza il fatto che *«tali interventi fanno riferimento a tutta una serie di lavorazioni necessarie già indicate dagli organismi di verifica competenti elencati in precedenza (enti verificatori) che hanno fornito all’Ufficio lo stato di necessità degli impianti»;*

CONSIDERATO, infine, che l’art. 1, comma 510 della L. n. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”) stabilisce che *«Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali»* e quindi non risulta corretta l’interpretazione fattane dal Comune di Pozzuoli, secondo il quale, invece, *«nei successivi appalti pluriennali, qualora pure dovesse sussistere l’obbligo di adesione alla convenzione Consip, sarà verificata la possibilità di avvalersi della deroga all’obbligo di adesione alle convenzioni prevista dal comma 510 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, qualora i prezzi di convenzione fossero da ritenersi ancora superiori rispetto a quelli di mercato»*,

il Consiglio

ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che:

- il Comune di Pozzuoli era obbligato ad aderire alla Convenzione stipulata tra la città Metropolitana di Napoli e la società Del Bo Servizi Spa, ai sensi dell’art. 26 L. n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 499 L. n. 208/2015, avente ad oggetto le attività di manutenzione degli impianti elevatori, comprensive di servizi, di forniture e connessi lavori presso i siti in uso a qualsiasi titolo agli Enti del territorio della Regione Campania;
- conseguentemente, la procedura di gara per l’affidamento di un “Accordo quadro di mesi 12 di manutenzione ordinaria e straordinaria degli ascensori di pertinenza comunale”, oggetto di contestazione, sia stata indetta in contrasto con le disposizioni di legge relative agli acquisti centralizzati da parte dei Soggetti aggregatori e con le previsioni della Convenzione medesima.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 28 febbraio 2023
Il Segretario Laura Mascali
Atto firmato digitalmente